

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale Divisione Analisi macroprudenziale Area Impatto della Regolamentazione

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/534

BOZZA DI 8° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 272 (MATRICE DEI CONTI)

RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO

1.	Introduzione	2
	Le opzioni regolamentari e le risultanze delle indagini	
3.	Conclusioni	7

1. Introduzione

Il 12 ottobre u.s. si è conclusa la consultazione pubblica sull'applicazione in Italia del Regolamento della Banca Centrale Europea UE n. 2015/534 (di seguito il Regolamento BCE), che troverà attuazione attraverso l'8° aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 272 (Matrice dei conti).

Il Regolamento BCE disciplina gli obblighi di segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle Autorità nazionali competenti e interviene in particolare sugli adempimenti cui i soggetti vigilati, significativi o meno significativi, sono tenuti su base individuale. Viene introdotto uno schema segnaletico coerente con quello previsto a livello consolidato per i gruppi bancari (*Financial Reporting* - FINREP, introdotto con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014).

Rispetto all'attuale impianto delle segnalazioni su base individuale, il Regolamento BCE presenta novità di rilievo non solo in termini di contenuto informativo, ma anche per quanto riguarda:

- **l'ambito di applicazione**. Esso viene esteso alle filiazioni residenti in un paese UE non appartenente al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o in un paese extra UE e che rientrano nel periodo di consolidamento dei gruppi bancari italiani significativi e con attivo superiore a 3 miliardi di euro;
- il principio di proporzionalità. In base ad esso sono previsti, da un lato, quattro schemi segnaletici di diversa estensione (intero FINREP, FINREP semplificato, FINREP ulteriormente semplificato, punti di dati); dall'altro sono differenziate le date richieste per la relativa implementazione (cfr. tavola 1).

E' comunque fatta salva la possibilità per le Autorità nazionali competenti di chiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal Regolamento, anche per finalità diverse da quelle attinenti l'esercizio della funzione di vigilanza (come ad esempio quella di ricerca economica).

Nei paragrafi successivi si riporta la descrizione delle opzioni segnaletiche oggetto di valutazione e la corrispondente analisi costi-benefici. Quest'ultima ha beneficiato, tra l'altro, dei commenti pervenuti nel corso della consultazione pubblica e, in particolare, delle risposte fornite dagli intermediari con apposito questionario in merito ai costi delle opzioni.

2. Le opzioni regolamentari e le risultanze delle indagini

Le opzioni. Considerata la portata innovativa del Regolamento, la Banca d'Italia ha avviato un'analisi di impatto delle modifiche segnaletiche. Oggetto di valutazione sono state le 3 seguenti opzioni normative – anche presentate nel documento di consultazione pubblicato il 12 agosto u.s. - identificate in considerazione dei diversi

contenuti degli schemi segnaletici del Regolamento BCE (profilo oggettivo) e delle scelte fatte in esso in merito ai soggetti tenuti a tali segnalazioni (profilo soggettivo, ambito di applicazione):

- <u>opzione 1 (baseline)</u>: prevede l'applicazione del Regolamento BCE con l'unica differenza di estendere l'ambito di applicazione alle succursali italiane di banche extracomunitarie, che sarebbero assoggettate agli obblighi previsti per le capogruppo di gruppi significativi;
- <u>opzione 2</u>: prevede l'applicazione del FINREP semplificato a tutti i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento BCE, diversi da quelli tenuti a produrre l'intero FINREP, nonché alle succursali italiane di banche extracomunitarie (non contemplate nelle norme europee). Le segnalazioni dovrebbero essere prodotte con termini inferiori a quelli previsti dal Regolamento BCE (cfr. tavola 1);
- <u>opzione 3</u>: prevede l'applicazione *tout court* del Regolamento BCE, sia in termini di schemi segnaletici (profilo oggettivo) che di ambito di applicazione (profilo soggettivo).

Tavola 1: Descrizione delle opzioni segnaletiche

	Opzione 1 Opzione 2					Opzione 3			
Soggetti	Schema segnaletico	Implementazione	Schema segnaletico	Implementazione	Schema segnaletico	Implementazione			
Banche italiane meno significative non facenti parte di gruppi vigilati con attivo < 3 mld	Punti di dati	30/06/2017	FINREP semplificato	30/06/2016	Punti di dati	30/06/2017			
Banche italiane facenti parte di gruppi meno significativi vigilati con attivo >= 3 mld	FINREP ulteriormente semplificato	30/06/2017	FINREP semplificato	30/06/2016	FINREP ulteriormente semplificato	30/06/2017			
Banche italiane facenti parte di gruppi meno significativi vigilati con attivo < 3 mld	Punti di dati	30/06/2017	FINREP semplificato	30/06/2016	Punti di dati	30/06/2017			
Succursali italiane meno significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU con attivo < 3 mld	Non prevista	Non prevista	FINREP semplificato, limitatamente alle seguenti sottosezioni: - III.1 (limitatamente alle Parti 4 e 18) - III.4 (limitatamente alla Parte 3) - III.5 (limitatamente alle Parti 4 e 18) - III.8 (limitatamente alla Parte 3)	30/06/2016	Non prevista	Non prevista			
Succursali italiane di banche comunitarie partecipanti al MVU	Non prevista	Non prevista	FINREP semplificato, limitatamente alle seguenti sottosezioni: - III.1 (limitatamente alle Parti 4 e 18) - III.4 (limitatamente alla Parte 3) - III.5 (limitatamente alle Parti 4 e 18) - III.8 (limitatamente alla Parte 3)	30/06/2016	Non prevista	Non prevista			
Succursali italiane di banche extracomunitarie	FINREP semplificato	30/06/2016	FINREP semplificato	30/06/2016	Non prevista	Non prevista			
Filiazioni, facenti parte di un gruppo bancario italiano significativo, residenti in Paesi UE non partecipanti al MVU o in Paesi extracomunitari con attivo > 3 mld	FINREP ulteriormente semplificato	30/06/2016	FINREP semplificato	30/06/2016	FINREP ulteriormente semplificato	30/06/2016			

I benefici e i costi. I benefici delle opzioni sono stati valutati con il contributo delle Strutture della Banca d'Italia interessate allo sfruttamento dei dati oggetto di modifica, al fine di rilevare eventuali criticità connesse con le esigenze informative delle strutture stesse. Da tale rilevazione è emersa la preferibilità di soluzioni basate sulla presenza di un set uniforme di informazioni per le diverse categorie di intermediario, quali quelle contenute nel FINREP semplificato. Si è ritenuto infatti che le esigenze informative di vigilanza e di analisi economica, che trovano fondamento nell'interesse pubblico alla tutela della stabilità finanziaria e all'analisi dei fenomeni economici e finanziari, possano essere adeguatamente soddisfatte con l'applicazione del FINREP semplificato a tutti i soggetti segnalanti previsti dal Regolamento BCE. Ancor più elevato è stato giudicato il beneficio informativo assegnato ad una soluzione che preveda l'applicazione degli obblighi informativi previsti dal FINREP semplificato anche a soggetti che non sarebbero tenuti a produrre informazioni finanziarie ai sensi del Regolamento BCE ma che risultano attualmente fornire le informazioni previste dalla Sezione III della "Matrice dei conti" vigente1.

La stima dei costi si basa, invece, sulle risposte qualitative fornite dagli intermediari a un questionario reso disponibile nell'ambito della consultazione² per valutare gli oneri connessi con le diverse opzioni regolamentari. In particolare, gli intermediari sono stati chiamati a valutare l'onerosità di costi d'impianto e ricorrenti, nonché i tempi di implementazione previsti, in base ad una scala articolata su 6 giudizi qualitativi (da 1, costi/tempi "nulli o molto contenuti", a 6, costi/tempi "massimi")³.

In termini di partecipazione sono pervenuti questionari compilati da 192 intermediari, appartenenti alle diverse categorie previste dal Regolamento UE 2015/534 (cfr. Tavola 2). Per alcune categorie di soggetti la partecipazione è stata contenuta; ciò è stato interpretato come una sostanziale assenza di impedimenti all'implementazione dei nuovi schemi, indipendentemente dalle diverse opzioni individuate e sottoposte a consultazione.

_

¹ Ci si riferisce a: le succursali italiane meno significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU con attivo inferiore a 3 miliardi di euro, succursali italiane di banche comunitarie partecipanti al MVU, le succursali italiane di banche extracomunitarie.

² Il questionario è strutturato in modo da permettere la partecipazione a tutti gli intermediari per i quali è stata esercitata, almeno in un'opzione normativa, una qualche forma di discrezionalità rispetto alle disposizioni del Regolamento UE 2015/534. Per gli intermediari per i quali è prevista l'applicazione *tout court* del Regolamento senza l'esercizio di discrezionalità non è stata svolta un'analisi di impatto.

³ Gli altri valori della scala sono: 2 "contenuti", 3 "medi", 4 "elevati", 5 "molto elevati".

Tavola 2: Numero di intermediari che hanno risposto al questionario sui costi, per categoria

Categoria di intermediari ex Regolamento UE 2015/534	N. partecipanti
Banche individuali meno significative con attivo inferiore a 3 miliardi di euro	167
Banche appartenenti a gruppi vigilati con attivo superiore a 3 miliardi di euro	17
Banche appartenenti a gruppi vigilati con attivo inferiore a 3 miliardi di euro	2
Succursali italiane meno significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU con	
attivo inferiore a 3 miliardi di euro	2
Succursali italiane di banche comunitarie partecipanti al MVU	3
Succursali italiane di banche extracomunitarie	1
Filiazioni, facenti parte di un gruppo bancario italiano significativo, residenti in Paesi UE non	
partecipanti al MVU o in Paesi extracomunitari con attivo superiore a 3 miliardi di euro	0
Totale	192

Dalle risposte pervenute è emerso quanto segue:

Confronto tra opzione 1 e opzione 3. La differenza tra queste due opzioni risiede nel fatto che l'opzione 1 include nel perimetro dei soggetti segnalanti le succursali italiane di banche extracomunitarie (che sarebbero tenute a produrre il FINREP semplificato). Sui costi associati a tale inclusione si è pronunciata una sola succursale che ha valutato come "medi" sia i costi che i tempi di implementazione. Si ritiene pertanto, anche considerando i maggiori benefici connessi con l'opzione 1, che non vi siano elementi ostativi all'estensione dell'obbligo di produrre il FINREP semplificato a questo tipo di intermediari.

Confronto tra le opzioni 1 e 2. I questionari pervenuti, in gran parte relativi alle banche individuali con attivo inferiore a 3 miliardi, hanno messo in luce che l'applicazione dell'opzione 2, più onerosa per gli intermediari destinatari della disciplina, comporterebbe costi e tempi di adeguamento compresi tra "elevati" e "molto elevati"; l'applicazione dell'opzione 1 darebbe luogo, invece, a costi e tempi compresi tra "medi" ed "elevati" (cfr. tavola 2).

Tavola 2: Costi e tempi medi delle opzioni segnaletiche (1 e 2), ripartizione per categoria di intermediario

		OPZIONE 1		OPZIONE 2			
	Costi di impianto	Costi ricorrenti	Tempi	Costi di impianto	Costi ricorrenti	Tempi	
		Media			Media		
Totale rispondenti	3,8	3,7	3,9	4,6	4,4	4,7	_
di cui:							_
- Banche italiane meno significative non parte di gruppi vigilati con attivo < 3 mld	4,2	4,0	4,2	5,0	4,8	5,0	_
- Banche italiane appartenenti a gruppi meno significativi vigilati con attivo > 3 mld	1,6	1,5	1,9	1,7	1,6	2,1	_
- Banche italiane appartenenti a gruppi meno significativi vigilati con attivo < 3 mld	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0	2,5	_
- Succursali italiane meno significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU con attivo < 3 mld	-	-	-	1,5	1,0	1,0	_
- Succursali italiane di banche comunitarie partecipanti al MVU	-	-	-	2,3	2,7	2,7	
- Succursali italiane di banche extracomunitarie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

per memoria: 1-nulli o molto contenuti, 2- contenuti, 3-medi, 4-elevati, 5-molto elevati, 6-massimi

Da un'analisi più di dettaglio sulle singole categorie di intermediari (cfr. tavola 3 sulla distribuzione delle frequenze), è evidente come l'applicazione del Regolamento BCE sia avvertita come onerosa soprattutto dalle banche individuali con attivo inferiore a 3 miliardi di euro, trattandosi di una categoria di intermediari che dovrebbe implementare *ex novo* gli schemi FINREP. Diversa la situazione degli intermediari appartenenti a gruppi; per essi si tratterebbe di allineare gli schemi segnaletici individuali a quelli già prodotti a livello di gruppo per la segnalazione su base consolidata.

Per quanto riguarda le succursali, distinte in varie categorie, gli oneri connessi con le diverse opzioni si mantengono sempre su livelli contenuti o medi.

Tavola 3: Costi e tempi delle opzioni segnaletiche (1 e 2), distribuzione di frequenza

Totale rispondenti di cui:

di cui:

- Banche italiane meno significative non parte di gruppi vigilati con attivo < 3 mld
- Banche italiane appartenenti a gruppi meno significativi vigilati con attivo > 3 $\,\mathrm{mld}$
- Banche italiane appartenenti a gruppi meno significativi vigilati con attivo < 3 mld
- Succursali italiane meno significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU con attivo
- < 3 mld
- Succursali italiane di banche comunitarie partecipanti al MVU
- Succursali italiane di banche extracomunitarie

Totale rispondenti

di cui:

- Banche italiane meno significative non parte di gruppi vigilati con attivo < 3 mld
- Banche italiane appartenenti a gruppi meno significativi vigilati con attivo > 3 mld
- Banche italiane appartenenti a gruppi meno significativi vigilati con attivo < 3 mld
- Succursali italiane meno significative di banche comunitarie non partecipanti al MVU con attivo
- < 3 mld
- Succursali italiane di banche comunitarie partecipanti al MVU
- Succursali italiane di banche extracomunitarie

OPZIONE 2

Costi di impianto: frequenze						Costi ricorrenti: frequenze					Tempi: frequenze						
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
15	10	14	16	72	62	14	11	17	30	77	42	11	10	14	28	64	64
3	5	7	15	72	62	2	4	12	29	77	42	2	2	10	24	64	64
10	2	5	-	-	-	10	3	4	-	-	-	7	5	2	3	-	-
-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Indicazioni ulteriori sono pervenute dalle banche di credito cooperativo; molte di esse hanno rappresentato, per il tramite della propria associazione di categoria, l'onerosità dell'applicazione dell'opzione 2 in termini sia di tempi che di costi. Con riguardo ai primi, si sostiene che l'applicazione anticipata degli schemi non consentirebbe un'adeguata revisione dei processi e dei presidi di controllo da parte delle banche né la predisposizione di efficaci servizi di supporto e assistenza da parte dei centri servizi di categoria; il movimento cooperativo dovrebbe quindi ricorrere a soluzioni sub-ottimali e temporanee che risulterebbero in definitiva più onerose. Con riguardo ai secondi, è stata richiamata l'esigenza di una più efficace applicazione del principio di proporzionalità e lo svantaggio competitivo che graverebbe sulle banche italiane chiamate ad implementare schemi segnaletici più ampi di quelli previsti dal Regolamento BCE.

3. Conclusioni

A fronte di costi di implementazione elevati, l'attuazione dell'opzione 2 non determinerebbe, in termini marginali rispetto all'opzione 1, un aumento consistente degli oneri a carico dei destinatari. I giudizi qualitativi sui costi aumenterebbero in media di meno di un punto (0,8; cfr. tavola 2); ciò rimane vero anche per la categoria delle banche individuali con attivo di bilancio inferiore a 3 miliardi che hanno rappresentato i costi più elevati in relazione all'attuazione dell'opzione 1. Per le succursali che non avrebbero oneri nell'opzione 1, l'opzione 2 comporterebbe un aumento dei giudizi qualitativi sui costi maggiore di un punto ma il livello dei costi sarebbe comunque contenuto in termini assoluti. Peraltro, i costi di implementazione crescerebbero al ridursi del tempo disponibile per l'attuazione della nuova disciplina segnaletica.

Dal lato dei benefici, le strutture dell'Istituto direttamente coinvolte nelle funzioni di vigilanza e ricerca economica hanno associato benefici elevati alla richiesta di informazioni uniformi per le diverse categorie di intermediari, informazioni il cui contenuto dovrebbe corrispondere a quelle dello schema FINREP semplificato.

La legittimazione all'attuazione dell'opzione 2 trova il suo fondamento nella facoltà, riconosciuta dal Regolamento alle Autorità nazionali competenti, di richiedere informazioni aggiuntive.

Si ritiene, peraltro, che una soluzione in grado di assicurare il miglior rapporto costi-benefici potrebbe essere intermedia tra le opzioni 1 e 2. Si potrebbe infatti assicurare l'omogeneità delle informazioni richieste alle diverse categorie di intermediari, secondo quanto previsto nell'opzione 2, salvaguardando i relativi benefici, richiedendo al contempo tempistiche di introduzione dei nuovi schemi meno stringenti per quelle categorie di intermediari per i quali la stessa opzione 2

prevede un anticipo degli adempimenti rispetto al Regolamento BCE. Inoltre, qualora si optasse per un anticipo rispetto alle tempistiche del Regolamento BCE, si potrebbe anche prevedere una minore frequenza rispetto a quella trimestrale per il periodo che precede la data di prima applicazione prevista dal Regolamento BCE (a partire da tale data non vi sarebbe più discrezionalità per una frequenza diversa da quella stabilita dalla BCE).